



Legge 5 febbraio 1992, n. 104

Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

L'**handicap** è la situazione di svantaggio sociale o emarginazione per colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è a causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa (art. 3 comma 1, Legge 104/1992)

L'**handicap** viene considerato **grave** quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 comma 3, Legge 104/1992).

Una persona può ottenere sia la certificazione di invalidità civile, cecità o sordità che quella di handicap.

Anche le persone con invalidità diverse accertate (di guerra, per servizio, di lavoro) possono richiedere la certificazione di handicap.

La richiesta di riconoscimento di handicap va inoltrata telematicamente, dall'interessato e/o dai soggetti da questo autorizzati (Enti di Patronato, Associazioni di Categoria dei disabili, ecc.) o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore, curatore), all'INPS, essendosi recato preventivamente dal medico certificatore abilitato alla compilazione telematica del certificato medico introduttivo che attesti le infermità invalidanti di cui è portatore. Qualora l'interessato non fosse stato già riconosciuto invalido civile, cieco o sordo può contestualmente alla richiesta di riconoscimento dello stato dell'handicap richiedere l'accertamento di invalidità, cecità o sordità. All'atto della visita l'interessato dovrà portare tutta la documentazione sanitaria in suo possesso (pregressi verbali di accertamento di invalidità civile, cecità, sordità, certificazioni relative a invalidità di lavoro, di guerra e di servizio, cartelle cliniche, certificati di visite specialistiche, referti relativi ad accertamenti strumentali, ecc.).

Verrà effettuata una valutazione globale nella stessa seduta (es. inv. civ.+ handicap).

La Commissione è la medesima che accerta l'invalidità civile, ma è integrata da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare.

E' utile per la valutazione della Commissione Medica Integrata la compilazione della scheda sociale ; l'operatore sociale sarà disponibile presso la ASST per eventuali chiarimenti.

L'articolo 94, comma 3 della Legge 289/2002 stabilisce che la persona con sindrome di Down, su richiesta corredata dalla presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni o dal medico di base, in situazione di gravità ed esentate da ulteriori successive visite e controlli.

La Commissione Medica Integrata ASST, in attesa della validazione da parte dell'INPS, rilascia il certificato provvisorio per i soggetti riconosciuti con handicap grave, per l'utilizzo dei permessi lavorativi; qualora il Responsabile del CML INPS non dovesse confermare la valutazione espressa dalla Commissione Medica Integrata ASST (giudizio definitivo), l'INPS provvederà al recupero delle prestazioni erogate al lavoratore dopo la scadenza dei sei mesi (validità massima della certificazione provvisoria).